





ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

Te Fax: 011/9961339 – 011/9914628

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it

sito: http:// http://www.iccaselletorinese.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE - -CASELLE TORINESE

Prot. 0009455 del 01/12/2021

01 (Uscita)

AI DOCENTI AL PERSONALE A.T.A dell' I.C. di Caselle e p.c. al DSGA -SITO WEB

A.S. 2021/2022 CIRC. INTERNA N. 73

Oggetto: D.L. n. 172 del 26 novembre 2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali-SUPER GREEN PASS – Obbligo vaccinale per il personale della scuola,

Con la presente si trasmette in allegato il testo del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 al fine di ottemperare a quanto in esso statuito. Per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista per omesso controllo, si comunica alle SS.LL. quanto segue.

A partire dal 15 dicembre 2021, sussiste *l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico* (docente e non docente). L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

L'accesso all'interno dell'Istituzione Scolastica è subordinato, dunque, esclusivamente al possesso e alla verifica della certificazione verde COVID-19 - cosiddetto SUPER GREEN PASS, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309.

VERIFICA DELL' OBBLIGO VACCINALE

Le verifiche sono effettuate dal Dirigente Scolastico con le modalità indicate dal Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111, modificato con Legge 24/9/2021 n. 133 e e ss.mm.ii.; dal Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 modificato con Legge 17/06/2021 n. 87 dalle note MI prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 e prot. 953 del 09 settembre 2021, e cioè acquisendo le informazioni necessarie attraverso la apposita piattaforma. Fino al **5 dicembre 2021** è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi in formato cartacea.

Nel caso in cui dalla documentazione non risulti l'effettuazione della vaccinazione oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, il Dirigente scolastico invita il lavoratore a presentare, **entro 5 giorni** dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero
- b) la documentazione comprovante il differimento o l'esenzione dalla vaccinazione nei soli casi di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale ovvero
- c) la prenotazione della richiesta di avvio della vaccinazione da eseguirsi in un termine **non superiore** a venti giorni dall'invito ovvero
 - d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione (caso c) l'interessato dovrà presentare al Dirigente Scolastico, **non oltre 3 giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata presentazione della documentazione relativa alla effettuazione/richiesta di vaccinazione ovvero di esenzione/differimento dalla stessa o di insussistenza dei presupposti il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta al lavoratore.

L'atto di accertamento determina, in capo al lavoratore:

- l'immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo nei termini previsti e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Si ricorda che la certificazione verde Covid -19 attesta una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il Decreto-Legge n. 172 interviene anche sulla durata del cosiddetto green pass, modificando i termini relativi alla sua validità a suo tempo fissati dal D.L.52/2001.

IL DECRETO-LEGGE n. 172, infatti, modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di **9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Si ricorda che per scaricare il proprio Green Pass occorre consultare il sito https://www.dgc,gov.it/web/

Si ricorda, altresì, che restano vigenti anche le misure di prevenzione del rischio Sars-Cov2, indicate dal CTS, già in atto nel corrente anno scolastico, in particolare mantenere il distanziamento fisico e indossare le mascherine nei locali chiusi.

È confermata l'impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

Sul sito web dell' I.C. di Caselle http://www.iccaselletorinese.it/sono consultabili tutte le più recenti disposizioni ministeriali e governative.

Si allega:

D.L. n. 172 del 26/11/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Muscato
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)